L.R. 23 luglio 1982, n. 45 (1)

Disciplina della classificazione alberghiera nella Regione Abruzzo.

Indice

- Art. 1 Attivita' ricettiva.
- Art. 2 Aziende alberghiere disciplinate dalla legge.
- Art. 3 Tipologia degli esercizi alberghieri.
- Art. 3-bis (Condhotel)
- Art. 4 Classificazione degli alberghi e degli alberghi residenziali. ()
- Art. 5 Rilascio della licenza.
- Art 6 Operazione della classificazione
- Art. 7 Denominazione degli esercizi alberghieri.
- Art. 8 Dichiarazione ai fini della classificazione. ()
- Art. 9 Pubblicita' delle deliberazioni di classificazione.
- Art. 10 Ricorsi avverso la classificazione.
- Art. 11 Decisione sui ricorsi.
- Art. 12 Pubblicazione degli elenchi degli esercizi classificati.
- Art. 13 Revisione di classifica.
- Art. 14 Attribuzione di migliore classificazione.
- Art. 15 Sanzione per mancata denuncia.
- Art. 16 Comportamento ostativo del titolare di esercizio.
- Art. 17 Sanzione per attribuzioni di falsa classificazione.
- Art. 18 Esercizio delle funzioni di vigilanza.
- Art. 19 Limiti di applicazione.
- Art. 20 Tabella di corrispondenza.
- Art. 21 Norme transitorie.

<u>Art. 1</u> Attivita' ricettiva.

L'attivita' ricettiva e' diretta alla produzione di servizi per l'ospitalita'. La presente legge definisce l'attivita' ricettiva alberghiera e ne classifica le aziende nell'interesse pubblico ed ai fini di una corretta informazione, in base ai requisiti indicati nell'allegato.

<u>Art. 2</u>

Aziende alberghiere disciplinate dalla legge.

- 1. Le aziende alberghiere sono esercizi pubblici a gestione unitaria che forniscono alloggio e possono disporre di ristorante, bar ed altri servizi accessori. (2)
- 2. Sono considerate aziende alberghiere e vengono assoggettate alla relativa disciplina gli alberghi propriamente detti, le residenze turistico-alberghiere e i Condhotel. (3)

Art. 3 Tipologia degli esercizi alberghieri.

Sono alberghi le aziende aventi le caratteristiche di cui al primo comma del precedente articolo che, ubicate in uno o piu' stabili, possiedono i requisiti indicati nella tabella A dell'allegato.

Gli alberghi particolarmente attrezzati per l'alloggiamento e l'assistenza delle autovetture, o delle imbarcazioni, possono assumere la denominazione di motel. I motel, qualunque sia il numero di stelle assegnato, devono assicurare i servizi di autorimessa con box o parcheggio per tanti posti macchina o imbarcazione quante sono le camere degli ospiti maggiorate del 10%, nonche' i servizi di primo intervento, di assistenza meccanica per mezzi di trasporto, rifornimento di carburante, ristorante e tavola calda e fredda, bar.

Gli esercizi che, dotati dei requisiti propri degli alberghi, sono caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di piu' stabili facenti parte di uno stesso complesso ed inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela, possono assumere la denominazione di villaggio-albergo.

Sono "alberghi residenziali" le aziende che offrono in appartamenti costituiti da uno o piu' locali forniti di servizio autonomo di cucina e che posseggono i requisiti di cui all'allegata tabella B.

Negli alberghi residenziali non puo' essere fornita ospitalita' per periodi inferiori a sette giorni.

Salva l'ipotesi del "villaggio albergo", viene definito "casa madre" lo stabile ove sono ubicati, oltre a locali destinati ad alloggio per i clienti, anche i principali servizi generali ed accessori dell'esercizio.

⁽¹⁾ Pubblicata nel BURA 15 settembre 1982, n. Straordinario.

⁽²⁾ Comma in origine privo di numerazione e poi cosi' numerato per effetto della sostituzione del secondo comma operata dall'art. 13, comma 1, L.R. 28 gennaio 2020, n. 3.

⁽³⁾ Comma gia' modificato dall'art. 1 della <u>L.R. n. 67 del 1984</u> e poi cosi' sostituito dall'<u>art. 13, comma 1, L.R. 28 gennaio 2020, n. 3</u>. Il testo originale era cosi' formulato: "Sono considerate aziende alberghiere e vengono assoggettate alla relativa disciplina gli alberghi propriamente detti e alberghi residenziali.".

Sono definite "dipendenze" gli altri stabili ove possono essere ubicati anche servizi accessori.

Le dipendenze devono essere ubicate nelle immediate vicinanze della casa madre in modo da conservare la unitarieta' di gestione e di utilizzo dei servizi.

Per gli esercizi alberghieri con dipendenze, la classificazione della casa madre e delle singole dipendenze viene effettuata sulla base dei requisiti posseduti.

Art. 3-bis (Condhotel)

- 1. Le definizioni del Condhotel sono stabilite dal <u>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2018, n. 13</u> (Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio di condhotel, nonche' dei criteri e delle modalita' per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota di unita' abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).
- 2. Le modalita' per l'avvio e l'esercizio dell'attivita' di Condhotel sono stabilite con successivi provvedimenti attuativi, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13/2018. (4)

Art. 4 Classificazione degli alberghi e degli alberghi residenziali. (5)

[Gli alberghi sono classificati in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnati con cinque stelle, quattro stelle, tre stelle, due stelle, una stella.

Gli esercizi alberghieri classificati a cinque stelle assumeranno la denominazione aggiuntiva "Lusso" quando i requisiti ed i valori numerici di cui alla tabella A dell'allegato superino di almeno 100 punti il punteggio minimo (240) da doversi conseguire per le cinque stelle. (6)

Per la classificazione, gli esercizi devono avere i requisiti minimi richiesti dal secondo comma dell'art. 7 della legge 17.5.1983, n. 217. (7)

Agli alberghi residenziali non puo' essere attribuita una classificazione con contrassegno inferiore a due stelle. (8) (9)

L'attribuzione del numero delle stelle e' effettuata sulla base del punteggio ricavato dalla somma dei coefficienti numerici corrispondenti ai singoli requisiti posseduti dall'esercizio alberghiero. I requisiti, i punteggi relativi, i coefficienti numerici di ciascun requisito sono indicati rispettivamente per

gli alberghi residenziali nelle allegate tabelle A e B che fanno parte integrante della presente legge. La classificazione e' obbligatoria ed e' condizione indispensabile per il rilascio della licenza di esercizio. Sino a quando con legge regionale non sia riformata la struttura periferica del turismo, la classificazione viene attribuita, con deliberazione consiliare, dagli Enti Provinciali per il Turismo secondo le disposizioni della presente legge. (10)

Art. 5 Rilascio della licenza.

La licenza di esercizio deve contenere le indicazioni relative alla tipologia, alla denominazione, alla classificazione assegnata, al numero delle camere e dei letti e al periodo di apertura (stagionale o annuale) ed alla ubicazione.

Nei confronti degli alberghi residenziali la licenza deve contenere le indicazioni relative alla denominazione, alla classificazione assegnata, al numero degli appartamenti e al periodo di apertura. E fatto obbligo esporre in modo visibile, all'esterno ed all'interno di ciascun esercizio alberghiero, il segno distintivo corrispondente al numero delle stelle assegnate, realizzate in, conformita' al modello approvato con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale.

Il testo della presente legge deve essere tenuto a disposizione dei clienti presso ciascun esercizio alberghiero.

⁽⁴⁾ Articolo inserito dall'art. 13, comma 2, L.R. 28 gennaio 2020, n. 3.

⁽⁵⁾ Vedi anche il primo comma dell'art. 3, L.R. 6 novembre 1984, n. 67.

⁽⁶⁾ Comma aggiunto dall'art. 2, primo comma, L.R. 6 novembre 1984, n. 67.

⁽⁷⁾ Comma aggiunto dall'art. 2, primo comma, L.R. 6 novembre 1984, n. 67.

⁽⁸⁾ Le parole "a due stelle" sono state inserite dall'art. 2, secondo comma, <u>L.R. 6 novembre 1984, n. 67</u>, in sostituzione delle originarie parole "a tre stelle".

⁽⁹⁾ Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi L.R. 26 marzo 1985, n. 18.

⁽¹⁰⁾ Vedi anche il secondo comma dell'art. 2, L.R. 10 maggio 1988, n. 42.

Art. 6 Operazione della classificazione.

La classificazione prevista dalla presente legge e' operante dal 10 dicembre 1983 ed ha validita' per un quinquennio.

Fino a tale data si applicano la legge 20.12.1937, n. 2651 e relativo regolamento e le successive modificazioni ed integrazioni, nonche' la <u>L.R. 19.3.1981, n. 4</u> i cui termini di applicazione sono prorogati al 30.11.1983.

Le operazioni relative alla classificazione sono adempiute nel secondo semestre dell'anno nel quale scade il quinquennio di validita' della classificazione.

La classificazione viene operata in via provvisoria sulla base del progetto e degli elementi denunciati ed attribuita in via definitiva secondo le modalita' disciplinate dalla presente legge.

Non si procede a modificazioni della classificazione nell'ultimo anno del quinquennio.

Per le nuove aziende ricettive attivate durante il quinquennio e per le aziende ricettive riclassificate, la classificazione ha validita' per la frazione residua del quinquennio in corso.

Art. 7 Denominazione degli esercizi alberghieri.

La denominazione di ciascuna azienda alberghiera deve evitare omonimie nell'ambito territoriale dello stesso Comune e viene approvata dall'Ente preposto alla relativa classificazione.

In alternativa alla dizione di albergo puo' essere usata l'indicazione di Hotel da parte di esercizi classificati con almeno tre stelle, l'indicazione di Grand Hotel spetta soltanto agli esercizi classificati con cinque stelle.

Art. 8 Dichiarazione ai fini della classificazione. (11)

Chiunque richieda il rilascio di una licenza alberghiera deve preventivamente dichiarare all'Ente preposto gli elementi necessari per la classificazione.

Alla dichiarazione, compilata sull'apposito modello di denuncia devono essere allegati:

- 1) progetto con contestuale dichiarazione del Sindaco che i lavori eseguiti corrispondono al progetto stesso e che sono stati regolarmente autorizzati;
- 2) autorizzazione di cui alle leggi sanitarie previste dalle vigenti norme di legge;
- 3) relazione descrittiva all'arredamento dell'esercizio.

La documentazione di cui ai nn. 1, 2 e 3 deve essere prodotta in copia conforme all'originale.

Il titolare della licenza di cui all'art. 2 e' tenuto ad effettuare identica dichiarazione entro il mese di giugno dell'anno nel quale scade il quinquennio di validita' della classificazione.

I modelli di denunzia sono predisposti dagli organismi regionali e distribuiti dai competenti Enti preposti.

Art. 9 Pubblicita' delle deliberazioni di classificazione.

Entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte della Giunta regionale d'Abruzzo della deliberazione di classificazione, l'elenco degli esercizi classificati e' pubblicato nel Foglio Annunzi Legali di ciascuna Provincia ed affisso per estratto nell'Alba Pretorio del Comune ove ha sede l'esercizio alberghiero interessato.

Art. 10 Ricorsi avverso la classificazione.

Avverso i procedimenti di classificazione possono proporre ricorso il titolare dell'esercizio alberghiero interessato, i proprietari degli immobili relativi ed i titolari di altri esercizi alberghieri ubicati nello stesso Comune o in Comuni confinanti.

Il ricorso deve essere presentato, tramite l'Ente preposto alla classificazione, al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni a decorrere dalla pubblicazione del provvedimento sul foglio degli Annunzi Legali.

Il Presidente della Giunta regionale trasmette copia del ricorso al titolare dell'esercizio alberghiero di cui viene impugnata la classificazione quando il ricorso non sia stato prodotto dallo stesso.

Detto titolare entro 30 giorni puo' far pervenire le sue deduzioni in ordine al ricorso.

⁽¹¹⁾ Vedi anche il secondo comma dell'art. 3, <u>L.R. 6 novembre 1984, n. 67</u> ed il primo comma dell'art. 2, L.R. 10 maggio 1988, n. 42.

Art. 11 Decisione sui ricorsi.

Il Presidente della Giunta regionale decide in merito ai ricorsi, sentito il parere di una Commissione composta:

- 1) dal componente la Giunta preposto al Settore Turismo, o suo delegato, che la presiede;
- 2) dal Coordinatore del Settore Turismo;
- 3) dal Dirigente del Servizio Strutture Turistiche;
- 4) dal Dirigente del Servizio Commercio;
- 5) da due rappresentanti delle aziende alberghiere, da nominare dalla Giunta regionale tra quelli designati dalle Associazioni di categoria piu' rappresentative;
- 6) da un rappresentante dei dipendenti delle aziende alberghiere, da nominare dalla Giunta regionale tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La designazione dei rappresentanti di categoria di cui ai punti 5 e 6 deve pervenire alla Giunta regionale entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della specifica richiesta.

La mancata designazione entro il termine di cui al comma precedente non invalida l'operativita' della Commissione.

La Commissione istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e' assistita da un Segretario, scelto tra i dipendenti del Servizio Strutture Turistiche di livello non inferiore al VII.

Per la validita' delle riunioni della Commissione e' necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La Commissione assume le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei presenti.

Alle spese di funzionamento della Commissione si provvede ai sensi della <u>L.R. 2 febbraio 1988, n. 15</u>. Fino a quando il ricorso non viene definito l'azienda alberghiera conserva la classificazione gia' attribuita. (12)

Art. 12 Pubblicazione degli elenchi degli esercizi classificati.

Effettuate le pubblicazioni degli elenchi e scaduti i termini utili per i ricorsi, l'ente preposto alle operazioni di classificazione trasmette alla Regione gli elenchi degli esercizi classificati e, separatamente, quelli degli esercizi per i quali siano stati presentati i ricorsi.

La Giunta regionale provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione degli elenchi, divisi per province, contenenti le classificazioni divenute definitive.

Per gli esercizi alberghieri, le cui classificazioni siano state impugnate con ricorso e per gli esercizi la cui gestione sia iniziata durante il quinquennio, si provvede con elenchi suppletivi.

La Regione provvede, altresi', all'invio degli elenchi degli esercizi classificati all'Ente Nazionale Italiano per il Turismo per la pubblicazione dell'Annuario degli Alberghi d'Italia

(12) Articolo cosi' sostituito dall'art. 1, L.R. 25 giugno 1991, n. 26. Il testo originario era cosi' formulato: "Art. 11 - Decisione sui ricorsi.

Il Presidente della Giunta regionale decide in merito ai ricorsi, sentito il parere di una commissione composta:

- 1) dal Componente della Giunta preposto al Turismo e Industria Alberghiera che la presiede;
- 2) dal Funzionario regionale con qualifica di dirigente d'Ufficio (livello VIII) responsabile dell'Ufficio Industria Alberghiera che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo;
- 3) da un Funzionario regionale con qualifica di dirigente d'Ufficio (livello VIII) designato dal Componente della Giunta preposto all'Urbanistica;
- 4) da un Funzionario regionale con qualifica di dirigente d'Ufficio (livello VIII) designato dal Componente della Giunta preposto al Commercio e Artigianato;
- 5) da un sanitario designato dal Componente della Giunta preposto alla Sanita';
- 6) da quattro rappresentanti delle aziende alberghiere designati annualmente dalle rispettive Associazioni Provinciali degli Albergatori;
- 7) da tre rappresentanti indicati annualmente dalle Organizzazioni Sindacali piu' rappresentative dei prestatori d'opera delle Aziende Alberghiere.

La Commissione, istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, e' assistita da un Segretario relatore scelto tra i dipendenti del settore Turismo - Ufficio Industria Alberghiera - di livello non inferiore al VI.

Alle spese di funzionamento della Commissione si provvede con i fondi di cui alle <u>LL.RR. 19.8.1973, n. 35</u> e <u>21.6.1978, n. 31</u>.

Fino a quando il ricorso non viene definito l'Azienda conserva la classificazione gia' attribuita. Fino all'entrata in vigore della presente normativa resta in funzione la Commissione di cui alla <u>L.R.</u> 21.5.1975, n. 48.".

Art. 13 Revisione di classifica.

Qualora, durante il quinquennio, Inter' vengano mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione dell'azienda ricettiva, il titolare della licenza di esercizio e tenuto a farne denuncia al competente Ente preposto, per l'adozione del provvedimento di revisione di classifica.

Qualora venga accertato che non sussistano i requisiti necessari per il mantenimento dell'azienda stessa a livello di classificazione cui e' stata assegnata, l'Ente preposto provvede d'Ufficio alla revisione di classifica dell'azienda ricettiva, in corrispondenza alle mutate condizioni ed ai requisiti effettivamente posseduti.

Art. 14 Attribuzione di migliore classificazione.

Il titolare di un esercizio alberghiero o il proprietario del relativo stabile, il quale realizzi opere di miglioramento delle strutture degli impianti o dei servizi tali che l'esercizio possa ottenere una migliore classificazione, ne da' comunicazione all'Ente competente per la riclassificazione, corredandola della documentazione di cui all'art. 8 della presente legge.

L'Ente competente alla classificazione, accertata l'idoneita' delle modificazioni apportate, dispone conseguentemente in ordine alla classificazione dell'esercizio.

Art. 15 Sanzione per mancata denuncia.

Al titolare di esercizio alberghiero che non abbia ottemperato all'obbligo di dichiarazione di cui all'art. 8 della presente legge, viene revocata la licenza di esercizio previa diffida, su segnalazione dell'Ente competente.

La licenza puo' essere nuovamente concessa, previa classificazione dell'esercizio, allorche' siano stati adempiuti gli obblighi di cui all'art. 8.

Art. 16 Comportamento ostativo del titolare di esercizio.

Il titolare di esercizio, il quale non fornisca le informazioni richieste ai fini della classificazione o non consenta gli accertamenti superiormente disposti allo stesso fine, soggiace alla sanzione amministrativa da L. 500.000 a lire L. 3.000.000 (13) che viene comminata dal Comune competente.

Su segnalazione dell'Ente preposto alla classificazione, il Comune puo' disporre, in caso di persistenza nel rifiuto, la sospensione della licenza fino a quando il titolare dell'esercizio non abbia ottemperato a tale obbligo.

Art. 17 Sanzione per attribuzioni di falsa classificazione.

Il titolare il quale ometta di indicare la classificazione o attribuisca con scritti, stampati ovvero pubblicamente in qualsiasi altro modo, una classificazione, una denominazione o una insegna diversa da quelle autorizzate o affermi la sussistenza di attrezzature e servizi non conformi a quelli esistenti soggiace alla sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000 (14) comminata dal Comune competente, indipendentemente dall'applicazione di eventuali sanzioni penali.

La stessa sanzione si applica nei confronti del titolare che ometta di esporre il segno distintivo di cui all'art. 5.

Il Comune puo' disporre la sospensione della licenza da dieci a sessanta giorni.

In caso di recidiva la sanzione e' raddoppiata e puo' essere disposta la sospensione della licenza per un periodo non superiore a tre mesi.] (15)

Art. 18 Esercizio delle funzioni di vigilanza.

[L'accertamento delle violazioni agli obblighi stabiliti dalla presente legge rientra nell'esercizio delle

⁽¹³⁾ Le parole "da L. 500.000 a L. 3.000.000" sono state inserite dall'art. 4, <u>L.R. 6 novembre 1984, n. 67</u>, in sostituzione delle originarie parole "da L. 200.000 a lire L. 4.000.000".

⁽¹⁴⁾ Le parole "da L. 500.000 a L. 3.000.000" sono state inserite dall'art. 5, <u>L.R. 6 novembre 1984, n. 67</u>, in sostituzione delle originarie parole "da L. 500.000 a lire L. 5.000.000".

⁽¹⁵⁾ Gli articoli dal 4 al 17 sono stati abrogati dall'art. 53 della L.R. n. 11 del 1993.

funzioni ispettive conferite dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6 (16) ed e' effettuato dal personale del Settore turismo - Ufficio industria alberghiera appositamente incaricato, nonche' dal personale dell'ente preposto territorialmente competente.] (17)

Art. 19 Limiti di applicazione.

Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge si applicano le norme legislative tuttora vigenti.

Art. 20 Tabella di corrispondenza.

I livelli di classificazione stabiliti dalla presente legge sono rapportati alle categorie della legge 30 dicembre 1937, n. 2651 (18) e successive modifiche, secondo la seguente tabella:

Livelli di classificazione istituiti con la presente legge	Categorie previste dallaL. n. 2651 del 1937	
5 Stelle	Albergo di lusso	
4 Stelle	Albergo di 1oCategoria	
3 Stelle	Albergo di 2oCategoria	
	Pensione di 1oCategoria	
2 Stelle	Albergo di 3oCategoria	
	Pensione di 2oCategoria	
1 Stella	Albergo di 4 Categoria	
	Pensione di 3oCategoria	
	Locanda	

Art. 21 Norme transitorie.

Gli esercizi alberghieri attualmente classificati ai sensi della normativa statale che non raggiungono il minimo dei requisiti previsto dalla presente legge, vengono classificati con una stella, con l'obbligo che vengano dotati dei requisiti minimi necessari, entro e non oltre il termine di due anni dalla data del provvedimento di classificazione.

Agli esercizi che, trascorso tale termine, non dispongono dei requisiti minimi, e' revocata la licenza di esercizio.

Agli esercizi alberghieri esistenti, che dispongono di materiale pubblicitario non conforme alle disposizioni di questa legge e' consentita l'ulteriore utilizzazione di detto materiale sino al suo esaurimento e comunque per un periodo che non ecceda un anno dalla data del provvedimento di classificazione.

Le modifiche di scritte e di insegne resesi necessarie a norma delle disposizioni della presente legge, devono essere effettuate entro un anno dalla data del provvedimento di classificazione (19).

Allegati

(16) D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6 "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di turismo ed industria alberghiera e del relativo personale", pubblicato nella G.U. 22 gennaio 1972, n. 19, S.O.

Trascorso il termine di cui al precedente comma, l'Ente competente accerta l'avvenuto adeguamento ai requisiti richiesti e, in caso negativo, dichiara la decadenza della classificazione attribuita e provvede alla revoca della relativa richiesta.".

⁽¹⁷⁾ Articolo abrogato dall'art. 5, secondo comma, <u>L.R. 10 maggio 1988, n. 42</u>, a sua volta abrogata dall'art. 53 della <u>L.R. n. 11 del 1993</u>.

⁽¹⁸⁾ L. 30 dicembre 1937, n. 2651 "Conversione in legge, con modificazioni, del R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975, contenente norme per la classificazione degli alberghi e delle pensioni".

⁽¹⁹⁾ Si veda anche l'art. 6 della <u>L.R. n. 67 del 1984</u> che recita: "In sede di prima applicazione della L.R. 23 novembre 1982, n. 45 gli esercizi alberghieri e gli alberghi residenziali sprovvisti di uno o piu' requisiti obbligatori per l'attribuzione della classifica minima, purche' totalizzino, rispettivamente, almeno 30 e 45 punti, possono ottenere, a richiesta, di essere classificati con effetti limitati al 30 giugno 1985, tra gli alberghi ad una stella o tra gli alberghi residenziali a due stelle, a condizione che si impegnino a dotarsi, entro la stessa data, dei requisiti obbligatori mancanti.

Allegati relativi alla classificazione alberghiera (20). Classificazione delle aziende alberghiere.

Il presente allegato e' composto da:

- quadro di classificazione degli esercizi alberghieri;
- tabella A Requisiti degli alberghi con i relativi punteggi;
- riepilogo dei requisiti obbligati degli alberghi, con elenchi separati per ogni livello di classificazione;
- tabella B Requisiti degli alberghi residenziali con i relativi punteggi;
- riepilogo dei requisiti obbligati degli alberghi residenziali, con elenchi separati per ogni livello di classificazione.

Quadro di classificazione degli esercizi alberghieri.

Nel presente quadro e' indicato il punteggio complessivo minimo previsto per i singoli livelli di classificazione.

Per l'assegnazione ad un determinato livello, l'esercizio alberghiero deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore a quello indicato nel "quadro" al cui totale concorrono tutti i requisiti obbligati previsti per quel livello.

		Punteggio minimo da conseguire per alberghi	Punteggio minimo da conseguire per alberghi residenziali
*	1 Stella	30	-
**	2 Stelle	80	45

⁽²⁰⁾ Gli allegati che seguono sono stati cosi' sostituiti dall'art. 3 della L.R. n. 67 del 1984. Si riporta il testo della norma: "Art. 3. In sede di prima applicazione della legge regionale 23 luglio 1982, n. 45, ferma restando la scadenza del quinquennio iniziale al 30 novembre 1988, il termine di decorrenza della classificazione di cui all'art. 4 della predetta legge e' fissato all'1 gennaio 1985. La dichiarazione prevista dall'art. 8 della stessa legge regionale deve essere presentata entro il 30 novembre 1984. L'allegato della predetta legge regionale n. 45 del 23 luglio 1982 contenente le tabelle a e b di cui al quarto comma dell'art. 4 e' sostituito dall'allegato alla presente legge ".